

IMU TERRENI “EX” MONTANI

In relazione all'obbligo di versamento **dell'IMU riferita ai terreni situati in comuni non più considerati “montani”** ai sensi di quanto disposto dal DL 185/2014:

- il **versamento è prorogato al 26/01/2015**
- per il calcolo dell'imposta va applicata l'aliquota deliberata dal comune; in mancanza di specifica previsione, va utilizzata l'aliquota ordinaria del 7,6‰.

In realtà c'è una sospensiva del TAR del Lazio, che deve essere confermata **entro il 21 gennaio**, ed i Comuni contattati hanno dato indicazione di **aspettare ad effettuare i calcoli**, per intenderci loro non li fanno ai contribuenti che si recano direttamente in Comune, **confidando appunto nel fatto che la sospensiva del TAR venga confermata.**

Il ricorso nasce dal fatto che per stabilire l'altitudine del Comune, bisogna fare riferimento alle classificazioni Istat, che considerano il punto in cui si trova il municipio. Insomma, un criterio da molti definito eccessivamente arbitrario, non rispettando l'effettiva altitudine a cui è posto il terreno. E che si porta dietro una serie di problemi interpretativi non indifferenti relativi ad esempio alla corretta classificazione di campi confinanti.

Lo Studio provvederà a effettuare i calcoli per i terreni non più considerati montani ai sensi di quanto disposto dal DL 185/2014, ma **non procederà all'inoltro delle deleghe prima di venerdì 23 gennaio**, facendo affidamento al fatto che per quella data i dubbi siano chiariti, e sia definito: **chi / quanto / quando** paga.

Studio Dott. Begni & Associati